

I Diritti dell'Uomo: le questioni ancora aperte

Sergio Maggi - PID

Premessa

Il tema dei diritti umani è un argomento piuttosto complesso, non solo per le notevoli implicazioni di ordine filosofico, giuridico e politico che esso comporta, ma anche per alcune considerazioni che fanno ritenere quello sui Diritti umani un discorso incompiuto.

Infatti, è ancora in atto la disputa sia sulla concezione universalistica della Dichiarazione dei Diritti umani, non da tutti condivisa, sia sul riconoscimento giuridico di alcuni di questi Diritti.

Questo determina, da un lato, la loro mancata attuazione da parte di alcuni Stati, anche firmatari della Dichiarazione, dall'altra la loro ripetuta violazione come dimostra la quotidianità di eventi tragici, quali gli attentati, i genocidi, le torture, le esecuzioni capitali, e tanto altro.

Sorge il dubbio, pertanto, che quei principi giuridici e quelle Convenzioni internazionali che hanno permesso di tradurre in diritto positivo quanto codificato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e nei successivi protocolli aggiuntivi in realtà non servano a nulla. In sostanza, io ritengo che la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo non vada considerata il punto di arrivo, ma una tappa di un lungo percorso che ancora oggi non si è concluso.

Tale percorso abbraccia un arco di migliaia di anni ed è il riflesso dell'evoluzione religiosa, filosofico-giuridica e politica della storia dell'uomo.

Mi soffermerò qui su alcuni aspetti politici della questione, accennando fugacemente a quelli storici e filosofico-giuridici.

E mi porrò tre domande.

La prima domanda è: quale è l'origine storica dei diritti umani?

Il tracciato storico non può che basarsi su prove documentali costituite dal rinvenimento di antichi corpi legislativi.

Tra questi alcuni dei più antichi sono senza dubbio il Codice di Hammurabi, risalente al 1780 a. C., ed il cilindro di Ciro il Grande, risalente al 539 a. C.

Il cammino storico dei diritti umani subisce una notevole accelerazione nel secondo millennio, soprattutto nella seconda parte del secolo XX.

Questo tratto del percorso inizia con il riferimento alla *Magna Charta libertatum ecclesiae et regni Angliae* del 1215, cui segue l'*Habeas Corpus*, emanato in Inghilterra nel 1679, in cui vengono stabilite alcune garanzie processuali.



Ma è con la proclamazione, nel 1689, in Inghilterra, del «Bill of Rights» e dell'«Act of Toleration» che si raggiunge un traguardo molto importante.

Alla base di questi due atti sta il principio della supremazia della sovranità popolare sul potere dell'autorità reale. Vengono sanciti, oltre le libertà individuali, il diritto di petizione, il diritto di voto e il diritto alla libertà religiosa.

Con l'Illuminismo il discorso dei diritti umani si fa più sistematico e ottiene una più completa traduzione giuridica.

Gli atti più importanti sono:

- la dichiarazione dei Diritti dello Stato della Virginia e la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America nel 1776, cui seguirà, nel 1787, la "Costituzione degli Stati Uniti d'America".

- la "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino", proclamata il 26 Agosto 1789 in Francia.

A questo punto della storia, il movimento dei diritti umani diviene sempre più un movimento popolare ricco di fermenti.

Ma è solo dopo la seconda guerra mondiale, nel 1945, che, sotto la spinta delle emozioni suscitate dalle barbarie commesse nel periodo bellico, si avvia il riconoscimento giuridico dei diritti umani, con la Carta delle Nazioni Unite.

Segue la «Dichiarazione Universale dei Diritti Umani», adottata a Parigi nel 1948 dalla Assemblea delle Nazioni Unite.

Con questa dichiarazione vengono proclamati i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali della persona umana. Il resto è storia di oggi.

La seconda domanda che dobbiamo porci è: Quale è il fondamento filosofico della dottrina dei diritti umani?

Indubbiamente tale dottrina è il riflesso del cosiddetto giusnaturalismo, che afferma l'esistenza di un diritto di natura, cioè di un insieme di norme o di prescrizioni che devono essere considerate distinte da quelle poste dallo Stato, che esercita il diritto positivo.

Secondo il giusnaturalismo esistono principi condivisibili e norme di comportamento universali e metastorici che precedono la nascita degli Stati e che si contrappongono al 'diritto positivo'.

Pertanto una legge positiva è giusta solo se non entra in contrasto con le leggi naturali.

La dottrina giusnaturalistica, iniziata con la cultura greca, è ancora oggi oggetto di una disputa filosofica continua, soprattutto per quanto attiene la contrapposizione tra 'diritto naturale' e 'diritto positivo'.

A questo punto non resta che porci la

terza domanda: quale è stata l'influenza delle ideologie politiche nella stesura della Dichiarazione?

Subito dopo la sua costituzione, l'ONU istituì il 16 febbraio 1946 la Commissione per i Diritti dell'Uomo, composta da 18 membri e presieduta da Eleonor Roosevelt, allo scopo di redigere una Dichiarazione di principi generali, di valore morale, che avrebbe dovuto avere forza vincolante per gli Stati che l'avessero ratificata.

In realtà la stesura della Dichiarazione non si rivelò affatto facile poiché vi fu uno scontro ideologico tra gli allora 58 membri delle Nazioni Unite, tanto che il dibattito fu definito un vero e proprio "frammento di guerra fredda".

Si delinearono quattro schieramenti:

- i Paesi occidentali: Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna

- i Paesi latino-americani, che difesero la causa dei diritti umani con maggiore vigore rispetto agli occidentali, piuttosto inclini alla moderazione e al compromesso

- i Paesi dell'Europa socialista

- i Paesi asiatici, che rimasero ai margini del dibattito, interessati più che altro a far valere le proprie riserve, dettate soprattutto dalla tradizione culturale musulmana in materia di religione e di vita familiare.

Risulta evidente che, alla fine, la stesura della Dichiarazione dei Diritti Umani fu il frutto in un compromesso.

Infatti nel testo si individuano tre matrici ideologiche:

- la matrice giusnaturalista, propriamente liberal-democratica, di origine occidentale, che si riconosce nei diritti di cosiddetta prima generazione, quali il diritto alla vita e all'integrità fisica, i diritti legati alla libertà di pensiero, di religione, di espressione, di associazione, e il diritto di partecipazione politica all'elettorato attivo e passivo.

- la matrice socialista, che si riconosce nei diritti di seconda generazione, quali i diritti economici, sociali e culturali, come il diritto al Lavoro, ad un'equa retribuzione, al riposo, allo svago, all'assistenza sanitaria e all'istruzione.

- la matrice nazionalista, che si esprime con la volontà di tutti gli Stati di salvaguardare la loro sovranità ed il timore di vederla in qualunque modo minata da un atto internazionale. Essa ha determinato l'esclusione dalla Dichiarazione del diritto di petizione, di ribellione e, soprattutto, dei diritti delle minoranze, che, per quanto ci riguarda, sono stati poi promulgati dal Consiglio d'Europa, con la Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali, il 1 febbraio del 1995.

Le preoccupazioni degli Stati nazionalisti hanno impedito di dar vita ad un documento dal valore giuridico vincolante. Pertanto, dopo l'approvazione della Dichiarazione, l'ONU si cimentò in un compito più arduo: tradurre i suddetti principi in disposizioni destinate ad imporre obblighi giuridici agli Stati.

L'opera non si rivelò facile e richiese quasi vent'anni di lavoro.

Il dibattito verteva soprattutto sul valore, sul ruolo e sull'ordine gerarchico che dovevano avere i diritti civili e politici rispetto a quelli economici, sociali e culturali.

Alla fine, salomonicamente, si decise di elaborare due patti differenti, che l'Assemblea delle N.U. approvò il 16 dicembre 1966: il Patto internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui Diritti civili e politici.

Occorse un altro decennio prima che i Patti venissero ratificati da un numero sufficiente di Stati per la loro entrata in vigore.

Da quanto esposto, risulta evidente come, nonostante le diverse Dichiarazioni, i Patti ed i Protocolli aggiuntivi, rimangano numerose le questioni aperte sul tema dei Diritti Umani.

Per motivi di sintesi, tali questioni possono essere individuate in tre tipi:

1. la mancanza (anche da parte di Stati firmatari degli accordi internazionali) di una volontà politica attuativa di quei principi che sono alla base della convivenza civile tra i popoli, come:

- a) la mancata attuazione del principio di autodeterminazione dei popoli, che è fonte di gravi conflitti. E mi riferisco alla situazione in Kurdistan, in Cecenia, in Ossezia, a Timor Est

- b) la mancata attuazione dei diritti delle minoranze, con i conseguenti genocidi - e mi sto riferendo alla guerra in Bosnia Erzegovina, e alle guerre africane (Congo, Darfur, ecc.)

- c) la mancata osservanza della libertà religiosa. Oggi ancora si muore per motivi religiosi.

2. La contrapposizione tra i Diritti umani, e, quindi, tra Diritto naturale e Diritto positivo degli Stati. Un esempio emblematico è la mancata sottoscrizione della moratoria per la pena di morte in alcuni Paesi.

L'opposizione, negli Stati Uniti, deriva dal fatto che la maggioranza degli americani ritiene che la legge sulla pena di morte, in vigore in molti Stati dell'Unione, sia espressione di una volontà popolare democraticamente esercitata, che, in quanto tale, non può essere prevaricata dalla legge naturale. Si tratta

quindi di una disputa di ordine giuridico. 3. La terza questione aperta è quella determinata dall'universalità dei diritti fondamentali. Questa visione prettamente occidentale viene messa in discussione in altre aeree, soprattutto islamiche.

Qui si sono sviluppate altre concezioni filosofiche e giuridiche, con le quali non è possibile dialogare mediante quelle categorie "liberali", "democratiche" e "sociali" che informano le 'Carte' e le 'Dichiarazioni' che sono state promulgate in altri contesti storico-filosofici diversi e lontani come l'Occidente.

Questo problema ci riporta alla questione islamica. Di fronte all'impostazione liberale della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e dei diversi collegati, il mondo islamico si pone in netto contrasto.

La diversità sta nel fatto che essere musulmano, per le leggi coraniche, vuol dire essere completamente sottomesso alla Shari'ah ed al volere di Allah.

Occorre, però, riconoscere che, nel grande spazio islamico, l'applicazione delle leggi coraniche è diversificata.

Vi sono Stati che applicano rigidamente la Shari'ah, ed altri che hanno una visione più laica della politica e della comunità sociale, garantendo, nelle loro Costituzioni, diritti fondamentali (come le pari opportunità e la libertà di religione) e facendosi promotori, nel tempo, di numerose 'Carte' e 'Dichiarazioni' arabe.

Nella Carta araba dei Diritti dell'Uomo, approvata il 15 novembre 1994 al Cairo, non vi è, rispetto alle precedenti, alcun riferimento alla Shari'ah e risulta evidente una visione laica dello Stato.

Il punto è che è stata applicata solo in pochi Paesi, tra i quali figurano la Tunisia e il Marocco.

Pertanto, ritornando al concetto di universalità, con esso non si deve intendere che i principi formulati nella Dichiarazione o nella Carta in un'area del mondo debbano valere per le altre aree. Questa è una "cattiva universalità", in quanto finisce con alimentare integralismi uguali e contrari; integralismi che vanno superati con la "buona universalità", il cui pensiero forte stabilisce che in ogni area si debba valorizzare la particolarità religiosa, etica, politica

ed etnica nei modelli istituzionali della vita comune, salvaguardando un minimo denominatore comune di principi, valori, bisogni fondamentali.

Da qui l'origine delle cosiddette Carte regionali dei Diritti Umani, come la Carta Africana sui Diritti umani e dei popoli, la Convenzione Americana dei Diritti Umani e la Convenzione Europea sui Diritti Umani

Avevo inizialmente affermato che la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo del 1948 non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un lungo e tortuoso percorso che non si è ancora esaurito.

Pertanto, ancora oggi, la Dichiarazione si pone come *un ideale da raggiungere* da parte di tutti i popoli e di tutte le Nazioni.

Quell'ideale non è altro che la **pace universale**.

E proprio al raggiungimento della pace universale era ed è tesa la Dichiarazio-

ne, riflettere sul valore fondamentale ed attuale dei contenuti della Dichiarazione universale.

La nostra deve essere una riflessione non fine a se stessa, ma capace di proiettarsi in un impegno sociale e civile, capace di denunciare le violazioni dei diritti umani, di diffondere la conoscenza di tali diritti, di impegnarsi nella loro difesa e di superare le contrapposizioni ideologiche.

Anni fa vi fu un incontro tra Papa Giovanni Paolo II ed il ministro Kathami, Presidente dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, che rappresenta un miliardo di musulmani. In quell'incontro Kathami ebbe a dire al Papa che per far progredire il dialogo della pace sarebbe stato necessario fare un passo oltre il principio della tolleranza. "Dovremmo promuovere - egli disse - il principio della reciproca accettazione"


Orbene, noi Lions, proprio perché presenti in 202 Paesi, avendo nel nostro bagaglio culturale l'affermazione dei diritti umani, ma anche l'accettazione di tutte le diversità, abbracciamo tutte le espressioni della civiltà, sia dal punto di vista laico che da quello religioso. Siamo una Associazione nella quale il concetto di accettazione è implicito nella nostra essenza e nella nostra internazionalità.

Ecco, quindi, che sul piano ideologico, a livello nazionale, noi possiamo svolgere un ruolo fondamentale, favorendo il processo di integrazione e, di conseguenza, di accettazione e di rispetto delle minoranze.

A livello internazionale, di fronte a ciò che accade nel mondo, di fronte alle immani tragedie cui siamo costretti ad assistere, noi abbiamo il dovere di promuovere la cooperazione internazionale per lenire il bisogno, di affermare e di difendere i principi fondamentali della convivenza civile, costituiti dai Diritti universali dell'Uomo, attraverso le azioni e il dialogo.

Non possiamo rimanere estranei, disincantati di fronte a simili vicende drammatiche. Soprattutto non possiamo rimanere in silenzio.

Martin Luther King disse: «Non mi fa paura la prepotenza dei malvagi. Mi fa paura il silenzio dei buoni». ●



ne Universale dei diritti dell'uomo, che indubbiamente costituisce uno dei fondamentali documenti entrati a far parte del corpus del diritto umanitario internazionale.

Il suo è un messaggio di speranza, di uguaglianza e di liberazione; è un messaggio per tutti coloro che si impegnano per la libertà, per la giustizia e per la pace nel mondo.

Allorché parliamo di speranza, di eguaglianza, di dignità, di libertà, di giustizia, di pace nel mondo, non stiamo forse anche parlando delle finalità e dell'essenza etica della nostra Associazione, dal momento che essa è una delle firmatarie della Carta Costituzionale dell'ONU?

Di qui l'obbligo morale, da parte nostra, non solo di discutere, ma soprattutto di